

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

VALIDITA': dal 08/10/2022 fino al 06/11/2022

IL SINDACO

Premesso che le aree urbane della Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Considerato che le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;

Considerato altresì che, oltre alle aree urbane sopra indicate contrassegnate dal numero 1 al numero 8, il fenomeno della Movida si è esteso anche in altre zone cittadine che sono interessate da un'intensa affluenza di persone in orario serale/notturno in particolare con riferimento alle aree rispettivamente denominate "Sarpi" e "Bicocca";

Ritenuto pertanto di applicare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento anche nelle aree denominate "Area Sarpi" e "Area Bicocca" contrassegnate nel sopra citato elenco

rispettivamente con i numeri 9 e 10 il cui perimetro è indicato nelle planimetrie allegate;

Preso atto che nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movidà comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movidà", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movidà" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movidà" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto che ricorre la necessità dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree della Movida in quanto si è rilevato che tali località sono interessate da un rilevante afflusso di persone e che, comunque, la limitazione dell'uso del vetro rappresenta sempre un efficace strumento per contrastare comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di sabato 8 ottobre 2022 alle ore 24.00 di domenica 6 novembre 2022, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di sabato 8 ottobre 2022 alle ore 24.00 di domenica 6 novembre 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

| Denominazione area Movidia | ELENCO STRADE PERIMETRO | Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area |
|----------------------------|----------------------------|--|
| AREA DUOMO | Piazzale Castello | Compresa nell'area |
| | Via Quintino Sella | Compresa nell'area |
| | Foro Buonaparte | Compresa nell'area |
| | Via Cusani | Compresa nell'area |
| | Via Rovello | Compresa nell'area |
| | Via Dante | Compresa nell'area |
| | Via San Prospero | Compresa nell'area |
| | Via Bassano Porrone | Compresa nell'area |
| | Via San Dalmazio | Compresa nell'area |
| | Piazza Paolo Ferrari | Compresa nell'area |
| | Largo Antonio Ghiringhelli | Compresa nell'area |
| | Piazza Della Scala | Compresa nell'area |
| | Via Case Rotte | Compresa nell'area |
| | Largo Raffaele Mattioli | Compresa nell'area |
| | Via Catena | Compresa nell'area |
| | Piazza Filippo Meda | Compresa nell'area |
| | Corso Matteotti | Compresa nell'area |
| | Piazza San Babila | Compresa nell'area |
| | Largo Toscanini | Compresa nell'area |
| | Corso Europa | Compresa nell'area |
| | Largo dei Bersaglieri | Compresa nell'area |
| | Piazza Fontana | Compresa nell'area |
| | Via Larga | Compresa nell'area |
| | Via Albricci | Compresa nell'area |
| | Piazza Missori | Compresa nell'area |
| | Via Zebedia | Compresa nell'area |
| | Piazza Sant'Alessandro | Compresa nell'area |
| | Via della Palla | Compresa nell'area |
| | Via Torino | Compresa nell'area |
| | Via Spadari | Compresa nell'area |
| | Via Armorari | Compresa nell'area |
| | Via Cordusio | Compresa nell'area |
| | Via Santa Maria Segreta | Compresa nell'area |
| | Via Meravigli | Compresa nell'area |
| | Via Camperio | Compresa nell'area |
| | Largo Cairoli | Compresa nell'area |
| Foro Buonaparte | Compresa nell'area | |
| Via Illica | Compresa nell'area | |
| Via Ricasoli | Compresa nell'area | |
| Piazza Castello | Compresa nell'area | |

Allegato 1

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| AREA ARCO DELLA PACE | Via Agostino Bertani | Compresa nell'area |
| | Via Francesco Melzi D'Eril | Compresa nell'area |
| | Via Antonio Canova | Compresa nell'area |
| | Via Mario Pagano | Compresa nell'area |
| | Piazza Sempione | Compresa nell'area |
| AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA | C.so Genova | Compresa nell'area |
| | P.za Resistenza Partigiana | Compresa nell'area |
| | Via Caminadella | Compresa nell'area |
| | Via Orazio | Compresa nell'area |
| | Via Lanzone | Compresa nell'area |
| | Via Circo | Compresa nell'area |
| | Via San Sisto | Compresa nell'area |
| | Via Stampa | Compresa nell'area |
| | Via Olmetto | Compresa nell'area |
| | P.za Quasimodo | Compresa nell'area |
| | Via Della Chiusa | Compresa nell'area |
| | Via Molino delle Armi | Compresa nell'area |
| | Via Vettabbia | Compresa nell'area |
| | Via Calatafimi | Compresa nell'area |
| | Via Sambuco | Compresa nell'area |
| | P.za XXIV Maggio | Compresa nell'area |
| | C.so San Gottardo | Compresa nell'area |
| | Largo Mahler | Compresa nell'area |
| | Via Giuseppe Meda | Compresa nell'area |
| | V.le Tibaldi | non compresa nell'area |
| | Piazza Belafanti | non compresa nell'area |
| | V.le Liguria | non compresa nell'area |
| | V.le Cassala | non compresa nell'area |
| | Piazzale della Milizie | non compresa nell'area |
| V.le Carlo Troya | non compresa nell'area | |
| Via Savona | Compresa nell'area | |
| V.le Coni Zugna | non compresa nell'area | |
| C.so Cristoforo Colombo | Compresa nell'area | |
| P.le Cantore | Compresa nell'area | |
| AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA | V.le Don Sturzo | non compresa nell'area |
| | Via del Nord | non compresa nell'area |
| | Via Melchiorre Gioia | non compresa nell'area |
| | Bastioni di P.ta Nuova | Compresa nell'area |
| | Via Castelfidardo | Compresa nell'area |
| | Via San Marco | Compresa nell'area |
| | P.za San Marco | Compresa nell'area |
| | Via Fiori Oscuri | Compresa nell'area |
| | Via Brera | Compresa nell'area |
| | Via Dell'Orso | non compresa nell'area |
| | Via Ponte Vetero | Compresa nell'area |
| | Via Mercato | Compresa nell'area |
| | Corso Garibaldi | Compresa nell'area |
| | Largo la Foppa | Compresa nell'area |
| | Via della Moscova | Compresa nell'area |
| | Piazzale Biancamano | Compresa nell'area |
| Bastioni di P.ta Volta | Compresa nell'area | |

Allegato 1


| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| | Piazzale Baiamonti | non compresa nell'area |
| | V.le Pasubio | Compresa nell'area |
| | Via Bonnet | Compresa nell'area |
| | Via D'Azeglio | Compresa nell'area |
| AREA ISOLA | V.le Stelvio | Compresa nell'area |
| | V.le Zara | Compresa nell'area |
| | P.le Lagosta | Compresa nell'area |
| | Via Pola | Compresa nell'area |
| | Via Restelli | non compresa nell'area |
| | Largo de Benedetti | Compresa nell'area |
| | Via Sassetti | Compresa nell'area |
| | Via de Castillia | Compresa nell'area |
| | Via Pepe | Compresa nell'area |
| | Via Valtellina | Compresa nell'area |
| AREA NOLO | Via Ferrante Aporti | non compresa nell'area |
| | Via Popoli Uniti | Compresa nell'area |
| | V.le Monza | non compresa nell'area |
| | Piazzale Loreto | non compresa nell'area |
| | V.le Brianza | non compresa nell'area |
| AREA LAZZARETTO | Via San Gregorio | Compresa nell'area |
| | C.so Buenos Aires | non compresa nell'area |
| | Piazzale Oberdan | non compresa nell'area |
| | V.le Vittorio Veneto | Compresa nell'area |
| | P.za Repubblica | non compresa nell'area |
| | Via Vittor Pisani | non compresa nell'area |
| AREA MELZO | C.so Buenos Aires | non compresa nell'area |
| | Via Spallanzani | Compresa nell'area |
| | Via Melzo | Compresa nell'area |
| | Via Frisi | Compresa nell'area |
| | Piazza otto novembre | non compresa nell'area |
| | Via Pisacane | Compresa nell'area |
| | Via Bixio | non compresa nell'area |
| | Via Sirtori | Compresa nell'area |
| | Via Paolo Mascagni | Compresa nell'area |
| | P.za Oberdan | non compresa nell'area |
| AREA SARPI | Via Luigi Canonica | Compresa nell'area |
| | Largo Gadda | Compresa nell'area |
| | Piazza Gramsci | Compresa nell'area |
| | Via Sabatelli | Compresa nell'area |
| | Via Paolo Sarpi | Compresa nell'area |
| | Viale Montello | Compresa nell'area |
| | P.za Lega Lombarda | Compresa nell'area |
| | Via C. M. Maggi | Compresa nell'area |
| AREA BICOCCA | Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca) | Compresa nell'area |
| | Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca) | Compresa nell'area |
| | Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione) | Compresa nell'area |

Allegato 1

| | | |
|--|--|--------------------|
| | Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione) | Compresa nell'area |
|--|--|--------------------|


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE- colore rosso scuro




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA- colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro




AREA NOLO colore marrone




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA GARIBALDI- colore beige



AREA ISOLA colore verde



AREA MELZO colore blu

